CAMERA DEI DEPUTATI N. 5354

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(SACCOMANDI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BERNINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(VIZZINI)

COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(TOGNOLI)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

—

Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con 10 protocolli e allegati, firmata a Lomè il 15 dicembre 1989, nonché dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990

Presentato il 28 dicembre 1990

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. La Convenzione di Lomé può considerarsi uno strumento unico nell'ambito delle relazioni Nord-Sud in quanto comprende – in un quadro coerente – tutti i settori della cooperazione: aiuti finanziari ed assistenza tecnica, stabilizzazione dei proventi da esportazione, cooperazione nel settore commerciale, agricolo, industriale, culturale, minerario ed energetico.

La Quarta Convenzione ACP-CEE è stata firmata a Lomé (Togo) il 15 dicembre 1989.

Dal 1963, anno in cui fu firmata la I Convenzione di Yaoundé, gli Stati legati alla CEE da un rapporto preferenziale sono passati da 18 a 66. Con la prevista accessione di Santo Domingo, di Haiti e della Namibia si completerà la copertura geografica della Convenzione per l'area dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Al riguardo è stata annessa alla Convenzione una Dichiarazione Comune.

La nuova Convenzione – grazie alla più chiara definizione degli obiettivi e delle priorità, alla revisione dei metodi e delle procedure di cooperazione, a più ampie concessioni commerciali per l'accesso al mercato CEE, all'estensione del sostegno finanziario comunitario al processo di aggiustamento strutturale dei Paesi ACP – costituisce un sostanziale progresso in rapporto a Lomé III.

La durata della Convenzione è stata prolungata a 10 anni, mentre il Protocollo finanziario – che stabilisce l'ammontare degli aiuti CEE – avrà una durata quinquennale. La Convenzione prevede la possibilità, per una delle parti, di richiedere la revisione di talune disposizioni dopo cinque anni.

2. La nuova Convenzione si articola in cinque parti che trattano rispettivamente: le disposizioni generali; i settori della cooperazione; gli strumenti di tale cooperazione; il funzionamento delle istituzioni; le disposizioni finali.

La Convenzione è inoltre corredata da 10 Protocolli e, precisamente: il Protocollo finanziario; quello sulle norme di origine ed i metodi di cooperazione amministrativa; quello relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni congiunte; il Protocollo sulle immunità ed i privilegi; il Protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 178 (misure di salvaguardia e consultazioni); il Protocollo banane; il Protocollo rum; il Protocollo sulla carne bovina; il Protocollo zucchero; il Protocollo relativo ai prodotti CECA.

A. – PARTE PRIMA

(articoli da 1 a 32).

Questa parte, di carattere introduttivo generale, si suddivide in cinque capitoli.

Nel primo (articoli da 1 a 12) sono elencati gli obiettivi ed i princìpi della cooperazione. In tale capitolo sono posti in evidenza l'uguaglianza fra *partners,* il rispetto della loro sovranità, l'interdipendenza, l'importanza delle consultazioni e del dialogo in seno alle Istituzioni congiunte. Vi è inoltre un riferimento alla tutela dell'ambiente, riconosciuta come essenziale per un equilibrato sviluppo economico. Infine, rispetto alla precedente Convenzione, è reso più puntuale il riferimento al rispetto dei diritti fondamentali della persona e cioè dei suoi diritti poli-

tici, sociali, civili, economici e culturali. Con ciò l'« uomo », in quanto attore e beneficiario di qualsiasi azione di sviluppo, viene posto al centro del comune impegno di cooperazione.

Il secondo capitolo (articoli da 13 a 19), definisce gli obiettivi e gli orientamenti nei principali settori della cooperazione, che sono poi dettagliatamente sviluppati nel corpo della Convenzione.

Il terzo capitolo (articoli da 20 a 22) tratta degli « attori della cooperazione ». Per la prima volta nella Convenzione di Lomé viene prevista la possibilità di attuare la cooperazione anche su base decentrata, associando all'azione di enti pubblici anche altri organismi (quali raggruppamenti rurali, cooperative, sindacati, centri di ricerca ed associazioni diverse) suscettibili di mobilitare iniziative che contribuiscano allo sviluppo autonomo ed autogestito dei Paesi ACP.

Il capitolo quarto (articoli da 23 a 28) tratta dei princìpi che sono alla base della cooperazione CEE-ACP e degli strumenti di tale cooperazione.

Infine, nel quinto capitolo (articoli da 29 a 32) è fatto cenno alla struttura istituzionale della Convenzione, in particolare delle competenze del Consiglio dei Ministri, del Comitato degli Ambasciatori e dell'Assemblea paritetica.

B. – PARTE SECONDA: I SETTORI DELLA COOPERAZIONE

La parte seconda si suddivide in 12 titoli.

Titolo I: *L'Ambiente (articoli da 33 a 41).*

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è lo sfruttamento razionale delle risorse naturali dei Paesi ACP e la preservazione dell'ambiente contro i rischi ecologici maggiori.

Tale obiettivo dovrà essere tenuto sempre presente nell'attuazione di progetti e programmi di sviluppo che dovranno essere adattati alle problematiche dell'ambiente, ed essere affiancati da azioni di formazione, informazione e ricerca.

Titolo II: *Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale (articoli da 42 a 57).*

La cooperazione di cui al titolo II ha lo scopo di migliorare il grado di autosufficienza alimentare degli Stati ACP, mediante l'incremento della produttività, lo sfruttamento razionale dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura, nonché la promozione del mondo rurale e la ricerca agronomica. Le azioni per garantire la sicurezza alimentare saranno condotte nell'ambito di « strategie alimentari » definite dagli Stati ACP sia sul piano nazionale che regionale ed interregionale.

Un *Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale* permetterà ai Paesi ACP un migliore accesso all'informazione ed offrirà assistenza per la ricerca di soluzioni appropriate ai vari problemi che si possono presentare nel settore agricolo.

Per migliorare l'approvvigionamento di generi alimentari, la Convenzione prevede la possibilità di stipulare – a richiesta dei Paesi ACP interessati – specifici accordi per la *fornitura di prodotti agricoli disponibili* nella CEE. Tale fornitura potrà essere effettuata a prezzi stabili, mediante la prefissazione – anticipata per un anno – delle restituzioni all'esportazione. Una dichiarazione congiunta sancisce l'impegno delle parti a ricercare sistemi appropriati per facilitare la fornitura di prodotti agricoli disponibili, secondo modalità che tengano conto dei problemi specifici dei Paesi ACP.

Per quanto concerne *l'aiuto alimentare* – ad esclusione dei casi di urgenza – si cercherà una maggiore coerenza negli interventi attraverso una programmazione pluriennale ed azioni di sostituzione dell'aiuto stesso, sotto forma di finanziamento di progetti agricoli ed assistenza tecnica.

La nuova Convenzione prevede inoltre la promozione di *azioni tematiche* su scala regionale, tendenti a mantenere o ripristinare i grandi equilibri naturali. Come nella precedente Convenzione, è stata accordata priorità alla *lotta contro*

la siccità e la desertificazione. Le azioni da intraprendere verteranno sullo studio dei fenomeni di desertificazione, sull'inventario delle falde freatiche, sul recupero dei suoli degradati, il rimboschimento e l'incentivazione delle attività agro-forestali, l'instaurazione di un sistema di prevenzione degli incendi.

Titolo III: *Sviluppo della pesca (articoli da 58 a 68).*

Obiettivo prioritario è d'incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche ACP, al fine di contribuire maggiormente alla sicurezza alimentare.

La Comunità ed i Paesi ACP riconoscono agli Stati rivieraschi il diritto sovrano nello sfruttamento della loro zona economica esclusiva, conformemente al diritto internazionale in vigore ed alle conclusioni della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

L'intervento comunitario tenderà ad aiutare i Paesi ACP a sviluppare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo della pesca e delle attività di trasformazione e commercializzazione, nonché ad acquistare battelli per la loro flotta.

La nuova Convenzione riconosce il ruolo delle flotte da pesca della Comunità che operano legalmente nelle acque ACP e ribadisce la disponibilità degli Stati ACP a negoziare con la Comunità accordi di pesca basati sul princìpio della non discriminazione.

Titolo IV: *Cooperazione nel settore dei prodotti di base (articoli da 69 a 76).*

La cooperazione nel settore dei prodotti di base, prevista nella precedente Convenzione per i soli prodotti agricoli, è stata estesa con Lomé IV anche a quelli minerari. Fra gli obiettivi di tale cooperazione figurano: l'aumento della competitività ACP; il miglioramento delle condizioni di produzione; la trasformazione in loco (il cosiddetto « programma TCDT »); la commercializzazione; la formazione.

Le azioni di cooperazione – da attuare sulla base delle priorità definite autonomamente dai Paesi ACP – saranno orientate verso lo sviluppo dei mercati internazionali, regionali e nazionali.

La Convenzione prevede la possibilità di procedere – a richiesta di una delle parti – a scambi di informazioni riguardo al funzionamento degli accordi internazionali sui prodotti di base e la situazione dei mercati internazionali.

Viene istituito un « Comitato dei prodotti di base » – a livello ministeriale – il cui compito sarà quello di esaminare i problemi del settore e di raccomandare misure atte a risolvere tali problemi.

Titolo V: *Sviluppo industriale, fabbricazione e trasformazione (articoli da 77 a 98).*

La Convenzione sottolinea l'importanza della industrializzazione in quanto elemento motore di uno sviluppo economico diversificato ed equilibrato. In essa viene ribadita la necessità che gli Stati ACP definiscano strategie di sviluppo integrate, che colleghino le attività del settore secondario a quelle del primario e del terziario.

La Comunità darà il suo sostegno alla creazione, espansione, ripristino di industrie economicamente valide e, in particolare, allo sviluppo delle produzioni meccaniche, metallurgiche e chimiche, nonché delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali, dei servizi e di trasformazione dei prodotti di base.

Al fine di facilitare il processo d'industrializzazione, la CEE si è impegnata a fornire la propria assistenza per migliorare l'attività delle istituzioni finanziarie ACP, nonché ad appoggiare gli sforzi di integrazione nel campo delle strutture industriali, sia a livello regionale che interregionale.

Nella Convenzione viene inoltre data rilevanza alla formazione a tutti i livelli; al trasferimento ed all'adattamento di tecnologie per aumentare la produttività e ridurre i costi di produzione; alla colla-

borazione fra istituti di ricerca CEE-ACP ed intra-ACP.

Come nella precedente Convenzione, un « Comitato di cooperazione industriale » – posto sotto l'egida del Comitato degli Ambasciatori – esaminerà lo stato di avanzamento del programma globale di cooperazione industriale. Esso ha inoltre il compito di definire la strategia generale del « Centro per lo sviluppo industriale ».

Come per il passato, al Centro è demandata l'attività di raccolta e diffusione di informazioni e la promozione industriale. Esso organizza contatti fra operatori CEE ed ACP, cura ricerche e studi di mercato, contribuisce a promuovere la costituzione di *joint-ventures*.

Titolo VI: *Sviluppo minerario (articoli da 99 a 104).*

Nel settore minerario, le parti riconoscono la loro interdipendenza. Le azioni di cooperazione avranno come obiettivo lo sviluppo delle unità minerarie economicamente valide, mediante azioni di riabilitazione, mantenimento, razionalizzazione ed ammodernamento. La cooperazione riguarderà anche la formazione e l'assistenza tecnica per rafforzare le capacità scientifiche ACP nel campo della geologia e delle miniere.

Come nella precedente Convenzione, è previsto il concorso della CEE – sotto forma di capitali di rischio – per attività di ricerca e per investimenti preparatori a progetti minerari. Inoltre la Banca Europea per gli investimenti (BEI), in conformità con il proprio statuto, potrà impegnare risorse proprie oltre l'ammontare fissato al Protocollo 1 annesso alla Convenzione, per finanziare progetti di investimento aventi interesse reciproco per le Parti.

Titolo VII: *Sviluppo energetico (articoli da 105 a 109).*

Riguardo allo sviluppo energetico, la Convenzione pone l'accento sulla programmazione energetica, l'impiego razionale del potenziale ACP, la diffusione di energie nuove e rinnovabili, la riabilitazione di infrastrutture di base per il trasporto e la diffusione dell'energia, l'incoraggiamento della cooperazione intra-ACP.

Il concorso finanziario e tecnico della CEE interesserà anche i programmi di ricerca ed investimenti preliminari all'attuazione di progetti energetici. I finanziamenti, sotto forma di capitali di rischio sui fondi del VII Fondo Europeo di Sviluppo (FED), potranno essere integrati con altre risorse comunitarie, con il cofinanziamento di enti pubblici e privati e con interventi della BEI sulle risorse proprie.

Titolo VIII: *Sviluppo delle imprese (articoli da 110 a 113).*

La cooperazione in questo settore ha lo scopo di incentivare la partecipazione del settore privato nella industrializzazione dei Paesi ACP, stimolando l'iniziativa degli imprenditori locali. Viene posto l'accento sull'importanza di creare un ambiente favorevole alla crescita delle piccole e medie imprese, nonché sull'adozione di normative che possano facilitare gli investimenti esteri, assicurando loro un clima sicuro e stabile. Per il raggiungimento di tali obiettivi, potrà essere utilizzata tutta la gamma di strumenti previsti dalla Convenzione, in particolare:

assistenza tecnica per migliorare il quadro giuridico e fiscale delle imprese e per la riforma e ristrutturazione delle istituzioni finanziarie ACP;

finanziamenti per sviluppare i servizi di supporto all'attività imprenditoriale e per organizzare corsi di formazione a tutti i livelli.

Titolo IX: *Sviluppo dei servizi (articoli da 114 a 134).*

La nuova Convenzione raggruppa sotto un titolo *ad hoc* le disposizioni di Lomé

III relative ai servizi, ampliandole e completandole. Con ciò si è inteso dare maggiore rilievo ai servizi, in considerazione della importanza del settore per lo sviluppo economico dei Paesi ACP e del fatto che per i servizi essi sono fortemente dipendenti dall'estero.

La cooperazione interesserà, in via prioritaria:

i servizi di *sostegno allo sviluppo economico*. In tale contesto rivestiranno carattere preminente le attività connesse con il commercio di esportazione, con la consulenza e l'organizzazione delle imprese, nonché i servizi che possono favorire l'integrazione regionale ACP. Il campo di applicazione della cooperazione va dalla creazione di un'adeguata infrastruttura commerciale, a misure di promozione degli scambi, a servizi comuni a più Paesi ACP riguardanti banche dati e diffusione di informazioni;

il *turismo*. Le azioni di cooperazione mireranno allo sviluppo di questo settore attraverso: un'adeguata valorizzazione delle risorse umane (assistenza tecnica e formazione per l'attività alberghiera, creazione di centri per la promozione del turismo); lo sviluppo dei prodotti turistici e l'incoraggiamento degli investimenti privati in questo settore; l'elaborazione di politiche di promozione del turismo; l'automazione dei sistemi di prenotazione e di gestione;

i *trasporti, le comunicazioni e l'informatica*. Per quanto concerne i *trasporti*, nella nuova Convenzione la cooperazione viene ampliata a quelli aerei e viene posto l'accento sulla modernizzazione della flotta, sull'organizzazione dei piani di volo e sul miglioramento delle infrastrutture.

Le restanti disposizioni – riprese da Lomé III – riguardano: lo sviluppo dei trasporti marittimi su base interregionale; l'adeguamento dei servizi portuali (inclusa la fornitura di materiale di manutenzione); il trasferimento di tecnologie; la formazione; i bisogni specifici dei Paesi ACP privi di sbocco al mare o insulari; lo sviluppo delle comunicazioni e telecomunicazioni.

Per quanto concerne in particolare i trasporti marittimi, la Convenzione sottolinea il ruolo del codice di condotta delle conferenze marittime – elaborato nel quadro delle Nazioni Unite – ed invita gli Stati CEE ed ACP ad aderirvi o a ratificarlo quanto prima possibile. Una dichiarazione comune riguardante la ratifica di detto codice è allegata alla Convenzione.

La CEE riconosce le aspirazioni ACP a partecipare maggiormente ai servizi nazionali dei trasporti marittimi – compresi quelli alla rinfusa – su base economica, commerciale e concorrenziale. Al riguardo sono allegate alla Convenzione due dichiarazioni, una CEE ed una ACP.

In materia di *comunicazione* e di *informatica*, la cooperazione riguarderà studi e programmi sulle comunicazioni via satellite, la metereologia, i sistemi di controllo dell'inquinamento, l'installazione di sistemi di telecomunicazioni in zone rurali, lo sviluppo dell'informatica e della telematica.

Titolo X: *Sviluppo del commercio (articoli da 135 a 138).*

La cooperazione in questo settore comprende, oltre la promozione commerciale, anche azioni per rafforzare la capacità autonoma di sviluppo del commercio ACP, attraverso il miglioramento dei prodotti, l'adattamento degli stessi alle richieste del mercato nazionale ed interregionale, la diversificazione dei mercati di sbocco, l'applicazione di moderne tecniche di *marketing*. È previsto il sostegno comunitario per facilitare la partecipazione dei Paesi ACP a fiere, esposizioni e missioni commerciali, nonché la possibilità di una assistenza tecnica per la creazione di istituti di assicurazione e credito collegati con le attività di sviluppo commerciale.

Titolo XI: *Cooperazione culturale e sociale (articoli da 139 a 155).*

Con la nuova Convenzione, le disposizioni di Lomé III relative alla coopera-

zione culturale e sociale sono state sistematizzate ed ampliate.

Uno degli elementi nuovi è costituito da un riferimento al problema dell'incremento demografico e dei conseguenti squilibri fra popolazione e risorse disponibili per lo sviluppo.

Altro elemento nuovo è la creazione di una « *Fondazione per la cooperazione culturale CEE-ACP* », con il compito di effettuare studi e ricerche miranti, in particolare, alla promozione delle identità culturali dei popoli ACP e di proporre iniziative per contribuire ad un dialogo interculturale. È previsto il sostegno comunitario per la diffusione di beni e servizi culturali, l'organizzazione di manifestazioni, gli scambi d'informazione e gli incontri fra giovani della CEE e dei Paesi ACP.

In questo titolo è fatto un riferimento specifico alla cooperazione scientifica e tecnica, al ruolo delle donne nel processo di sviluppo, alla sanità e nutrizione. Sono inoltre allegate alla Convenzione due dichiarazioni comuni: una relativa ai « diritti d'autore » e l'altra relativa allo « spazio audiovisivo ». Da parte ACP è stata inoltre fatta una dichiarazione unilaterale, con cui s'invita a favorire la restituzione dei beni culturali ACP che si trovano attualmente negli Stati Membri CEE.

Titolo XII: *Cooperazione regionale (articoli da 156 a 166).*

Obiettivo della cooperazione regionale è il rafforzamento delle capacità collettive dei Paesi ACP ed una loro maggiore coesione economica.

Tale cooperazione può attuarsi fra due o più Paesi ACP, nonché fra questi ed i Paesi e Territori d'Oltremare, gli altri Paesi in via di sviluppo, le organizzazioni regionali di cui fanno parte i Paesi ACP.

Il campo di applicazione della cooperazione regionale si estende dall'agricoltura alla sanità, formazione, preservazione delle risorse naturali e dell'ambiente, industrializzazione, sviluppo degli scambi e del commercio, trasporti, telecomunicazioni, sistemi di finanziamento, lotta al traffico di stupefacenti.

Per consentire una migliore utilizzazione dei fondi destinati all'attuazione della cooperazione regionale, si procederà – nel periodo iniziale di validità della Convenzione – a programmare gli interventi per ciascuna regione. Verranno in particolare definiti i settori di concentrazione dell'aiuto comunitario e le misure più appropriate per la realizzazione degli obiettivi che con la cooperazione regionale s'intende raggiungere.

C. – PARTE TERZA: GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

Questa parte si suddivide in quattro titoli.

Titolo I: *Cooperazione commerciale (articoli da 167 a 185, suddivisi in tre capitoli).*

In base alla precedente Convenzione, gli Stati ACP godevano di un trattamento altamente preferenziale: esenzione da restrizioni quantitative, dazi doganali e tasse di effetto equivalente per tutte le materie prime, i prodotti industriali e per la quasi totalità di quelli agricoli. Tale regime non era applicato a quei prodotti agricoli sottoposti nella CEE ad una regolamentazione di mercato. Tuttavia, per molti di essi, veniva applicato un trattamento più favorevole di quello accordato ai Paesi terzi che beneficiano della « clausola della nazione più favorita ».

Con l'attuale Convenzione, il regime degli scambi è stato migliorato con concessioni per la maggior parte dei prodotti che ne erano fino ad ora esclusi o ai quali erano applicate facilitazioni limitate. Si tratta in particolare:

per taluni tipi di frutta e verdura: lo smantellamento del dazio nell'ambito di calendari e di contingenti o quantità di riferimento (queste ultime stabilite con

criteri analoghi a quelli già fissati per altri *partners* preferenziali). Lo smantellamento tariffario verrà effettuato a scaglioni, secondo lo stesso ritmo fissato nelle « misure transitorie » previste dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla CEE;

per carni ovine e caprine: la riduzione del 50 per cento del prelievo, nell'ambito di un contingente;

per i prodotti agricoli trasformati: lo smantellamento tariffario per i miscugli di frutta secca. È inoltre stabilita la soppressione del « diritto addizionale sugli zuccheri » per molti succhi e conserve di frutta;

per il riso: è stata riconfermata la riduzione del 50 per cento del prelievo e sono state aumentate le quantità ammesse a beneficiare di detta riduzione (+ 3.000 tonnellate sia per il riso decorticato che per le rotture di riso);

per taluni prodotti di particolare interesse per gli ACP e di cui il mercato comunitario risulta deficitario, facilitazioni per incentivare le esportazioni ACP. Si tratta del miglio (abbattimento del prelievo, nell'ambito di un contingente), del sorgo (riduzione del 60 per cento del prelievo, nei limiti di un contingente), degli ignami (soppressione del contingente stabilito in Lomé III).

Le concessioni di cui sopra, unitamente a quelle già accordate con le precedenti Convenzioni, fanno sì che il regime commerciale di Lomé IV sia il più favorevole fra quelli applicati dalla CEE a Paesi terzi con i quali ha stipulato accordi preferenziali.

Va inoltre rilevato che molti dei prodotti oggetto di concessioni sono « sensibili » per la CEE, ciò che ha ristretto il margine di manovra nel negoziato.

Nel definire le limitazioni quantitative si è pertanto dovuto tener conto della necessità di evitare perturbazioni di mercato e, nello stabilire i « calendari » di esportazione, si sono presi in considerazione i periodi « contro stagione, » al fine di facilitare al massimo la collocazione dei prodotti ACP sui mercati degli Stati Membri.

Le misure relative al regime degli scambi di cui sopra sono completate da impegni speciali per le banane, il rum, le carni bovine e lo zucchero, di cui ai relativi Protocolli annessi alla Convenzione.

Le modalità di accesso al mercato comunitario per l'applicazione del regime preferenziale sono definite al Protocollo 2 sulle norme di origine.

La Convenzione prevede la non reciprocità delle concessioni commerciali. Pertanto gli obblighi degli ACP verso la CEE si limitano all'applicazione della « clausola della nazione più favorita » (fatto salvo il trattamento più favorevole accordato dai Paesi ACP ad altri Paesi in via di sviluppo) ed alla non discriminazione tra gli Stati Membri.

Anche in considerazione di tale « squilibrio » nelle concessioni, è prevista la possibilità per la Comunità di adottare delle misure di salvaguardia qualora l'applicazione della Convenzione comporti gravi perturbazioni in un settore economico della CEE o di uno o più suoi Stati Membri, ovvero qualora venga compromessa la loro stabilità finanziaria esterna.

Le misure di salvaguardia dovranno avere una durata limitata nel tempo ed essere applicate dalla CEE solo se assolutamente indispensabili. La Convenzione prevede consultazioni preventive fra le parti per la ricerca di una soluzione soddisfacente. Tali consultazioni non possono comunque essere di ostacolo all'adozione di decisioni immediate qualora queste si rendano necessarie in circostanze eccezionali. In allegato alla Convenzione figura il Protocollo 5 contenente le modalità di applicazione del sistema di consultazione preventiva e delle misure di salvaguardia.

Un elemento nuovo di particolare rilevanza, anche per i suoi riflessi sulla preservazione dell'ambiente, è l'inclusione nella Convenzione di disposizioni specifiche e di una Dichiarazione Comune sul movimento dei residui tossici e radioattivi. Si è inteso in tal modo vietare il traffico di detti residui, attraverso

l'impegno della CEE a non esportarli verso i Paesi ACP i quali, a loro volta, s'impegnano a non importarli dagli Stati Membri o da altre provenienze. Una deroga è prevista nel caso in cui i rifiuti tossici o radioattivi sono esportati per il loro trattamento e successivamente reimportati nel Paese di origine.

Titolo II: *Cooperazione nel settore dei prodotti di base (articoli da 186 a 219).*

Questo titolo
si suddivide in tre capitoli.

Capitolo I: *Stabex (articolo da 186 a 212).*

Lo *Stabex* è un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione dei principali prodotti di base agricoli ACP. Esso interviene allorquando si verifica una riduzione degli introiti da esportazione in conseguenza di una flessione delle quantità esportate e/o dei prezzi dei prodotti.

Le innovazioni rispetto alla precedente Convenzione sono state introdotte per rendere più rapida l'applicazione del sistema, per ampliare le possibilità di accesso dei Paesi ACP a detto meccanismo, per migliorare l'utilizzo dei fondi *Stabex*. A tale ultimo riguardo, nel quadro di obblighi reciproci da definire fra la CEE e gli ACP, dovrà essere decisa la destinazione dei fondi *Stabex* al settore che ha originato le perdite o ai settori ad esso collaterali, ovvero – se ritenuto appropriato – ad azioni di diversificazione o al finanziamento di processi di trasformazione di prodotti agricoli. A fronte dell'introduzione di un maggiore controllo nell'utilizzo dello *Stabex*, la CEE ha concesso agli ACP di non restituire quanto da essi avuto a tale titolo.

Le altre innovazioni, di carattere tecnico, riguardano:

l'inclusione di tre nuovi prodotti (polpi e seppie; polvere di cacao e residui della lavorazione del cacao; alcuni olii essenziali) nella lista di quelli cui si applica lo *Stabex;*

il cambiamento del sistema di calcolo dell'ammontare dei fondi da trasferire, per evitare – almeno in parte – rischi di cambio per gli ACP;

il calcolo dei trasferimenti sarà effettuato includendo anche il costo del nolo e dell'assicurazione relativi alle merci esportate (valore CIF), ciò che si tradurrà in un aumento dei fondi del 10 per cento, rispetto al sistema applicato in Lomé III (valore FOB);

l'eliminazione della « soglia di fluttuazione », sostituita da una « franchigia » del 4,5 per cento dell'ammontare delle perdite (ridotta all'1 per cento per i Paesi ACP meno sviluppati);

l'abbassamento della « soglia di dipendenza » dal 6 per cento al 5 per cento (per i Paesi meno avanzati dall'1,5 per cento all'1 per cento);

l'applicazione più restrittiva della « deroga per tutte le destinazioni », che verrà applicata ai soli Paesi le cui esportazioni di prodotti coperti dallo *Stabex* sono per il 70 per cento dirette verso mercati non comunitari (60 per cento per i Paesi ACP meno avanzati). Per un periodo di 2 anni verrà comunque mantenuta tale agevolazione ai 13 Paesi che ne beneficiano in base a Lomé III e che ne verrebbero esclusi con il nuovo sistema;

ai fini del calcolo delle fluttuazioni degli introiti da esportazione, l'analisi verrà effettuata su di un periodo di 8 anni (in Lomé III erano 4), con l'esclusione dei due anni in cui si sono verificate le oscillazioni più significative.

Capitolo II: *Impegni particolari riguardanti lo zucchero articolo 213).*

Il regime applicabile alle esportazioni ACP di zucchero di canna è definito al Protocollo 9, che riprende il testo del « Protocollo zucchero » e delle Dichiara-

zioni Congiunte annesse alla I Convenzione di Lomé del 1975.

A detto Protocollo non si applica la « clausola di salvaguardia ». Dall'applicazione del Protocollo zucchero sono esclusi i Dipartimenti francesi d'Oltremare.

Capitolo III: *Facilitazioni di finanziamento per i prodotti minerari (Sysmin) (articoli da 214 a 219).*

Rispetto alla precedente Convenzione, sono state apportate modifiche al sistema di sostegno dei minerali, il quale non sarà più centrato sul ripristino della capacità esportativa ACP, ma orientato verso il ristabilimento della viabilità dell'industria mineraria.

Inoltre il testo della dichiarazione sui prodotti minerari figurante in Lomè III è stato inserito nel corpo stesso della nuova Convenzione, ciò che pone maggiore enfasi sulla necessità di tenere in conto gli « interessi reciproci ».

Sono stati rivisti anche i meccanismi in base ai quali viene avviata la richiesta di finanziamento, deciso il trasferimento di fondi ed il loro utilizzo.

Fra le innovazioni si possono citare:

l'estensione delle possibilità d'intervento ad azioni preventive, nonché a programmi di diversificazione e di ristrutturazione finanziaria del settore minerario, tendenti a mantenere, ristabilire o razionalizzare la capacità di produzione e di esportazione. Vengono prese in considerazione sia le situazioni di fatto che quelle prevedibili nell'immediato futuro;

fra i casi che possono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del *Sysmin* è il verificarsi di una consistente riduzione dei proventi da esportazione in settori connessi con quello minerario. In tale eventualità i fondi *Sysmin* potrebbero essere utilizzati per la ristrutturazione dei suddetti settori;

l'uranio è stato aggiunto all'elenco dei prodotti cui si applica il meccanismo di sostegno. Tali prodotti debbono, singolarmente, rappresentare almeno il 15 per cento degli introiti da esportazione di un Paese ACP ovvero, se presi nel loro insieme, almeno il 20 per cento di tali introiti;

i finanziamenti dati a titolo *Sysmin* non dovranno più essere rimborsati dai beneficiari;

è stato stabilito un « periodo di riferimento » di 4 anni in base al quale viene valutata l'eleggibilità di un Paese ad ottenere un intervento *Sysmin*.

Titolo III: *Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo (articoli da 220 a 327).*

In questo titolo – che si suddivide in 8 capitoli – sono definiti i princìpi, le linee direttrici ed il campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica con i Paesi ACP e trattati in modo specifico e dettagliato gli aspetti inerenti alle modalità di attuazione di tale cooperazione.

Diversamente dalla precedente Convenzione, l'ammontare del Fondo Europeo di Sviluppo non è precisato in questo titolo, ma è oggetto di un Protocollo *ad hoc*. Ciò si è reso necessario in quanto Lomé IV avrà una durata decennale, mentre i fondi da destinare all'aiuto allo sviluppo sono stati stanziati per interventi da attuare in un quinquennio.

Punto qualificante di Lomé IV è la presa in considerazione dell'aspetto « indebitamento » dei Paesi ACP(articoli da 239 a 250). Il nuovo strumento previsto dalla Convenzione consentirà alla Comunità di sostenere le politiche di aggiustamento strutturale di tali Paesi, attraverso il finanziamento di programmi generali o settoriali d'importazione. Il presupposto di questa forma di aiuto è che i Paesi indebitati non hanno la possibilità, per carenza di valuta estera, d'importare i beni necessari per il funzionamento della loro economia. L'ammontare dei fondi destinati all'aggiustamento strutturale è limitato rispetto ai finanziamenti che ver-

ranno accordati per le tradizionali azioni di cooperazione. Ciò non solo perché l'aiuto comunitario in questo campo è complementare agli sforzi propri dei Paesi ACP ed agli aiuti di altri organismi internazionali, ma soprattutto perché il sostegno ai Paesi indebitati – basilare per fronteggiare situazioni contingenti – non deve occultare l'obiettivo primo di una sana politica di sviluppo economico, che è quello di rafforzare le basi di una crescita equilibrata e costante nel tempo.

Riguardo ai modi ai attuazione del sostegno comunitario ai Paesi ACP impegnati in processi di aggiustamento strutturale, sono stati stabiliti criteri che dovrebbero garantire rapidità nell'esborso dei finanziamenti, elemento indispensabile per assicurare la massima efficacia degli interventi.

Secondo la filosofia che è alla base della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, verrà sostenuto e promosso un aggiustamento strutturale « a dimensione umana ». È infatti convincimento della CEE che le riforme attuate dai Paesi ACP indebitati debbano essere sostenibili anche da un punto di vista sociale, oltre che politico ed economico.

Il Paese ACP – cui competono le decisioni in materia di definizione degli obiettivi e delle politiche di ristrutturazione economica – porterà avanti con la Comunità un dialogo costante che consentirà una valutazione congiunta delle riforme da attuare a livello macro-economico o settoriale.

L'aiuto comunitario potrà intervenire anche in favore di quei Paesi che hanno avviato un processo di aggiustamento strutturale senza il sostegno di organismi finanziari internazionali. Qualora invece vi sia già un intervento finanziario della Banca Mondiale o del Fondo Monetario, l'aiuto della CEE sarà attuato ricercando una convergenza di approccio con tali istituzioni.

Riguardo ai fondi destinati a questo nuovo strumento di sostegno economico, il relativo ammontare è stabilito nel Protocollo 1. Secondo determinate modalità, il Paese ACP potrà integrare tali fondi con una parte di quelli stanziati per l'attuazione di progetti di sviluppo a medio termine (cioé il cosiddetto « programma indicativo di aiuto »).

Un'altra importante innovazione che si riscontra in Lomé IV è l'abolizione dei « prestiti speciali »: l'aiuto comunitario sarà pertanto costituito solo da « doni ».

Per quanto riguarda i « capitali di rischio », nella nuova Convenzione ne è stato aumentato l'ammontare, con lo scopo di incentivare gli investimenti nei Paesi ACP. È stata inoltre rivista la procedura di erogazione di tali prestiti ed il loro campo di applicazione. Si tratterà di prestiti diretti a fini d'investimento nelle imprese private, pubbliche o a partecipazione statale; di prestiti per la partecipazione al capitale sociale; di fondi per la ristrutturazione o la ricapitalizzazione di istituti finanziari ACP; di mezzi per consentire alle banche ACP di aprire delle linee di credito, a condizioni agevolate, in favore di operatori economici; di fondi per il finanziamento di studi, ricerche preparatorie agli investimenti, identificazione di progetti industriali, assistenza in materia di gestione delle imprese.

Con la nuova impostazione data alle modalità di utilizzo dei « capitali di rischio », si è inteso porre le basi per facilitare l'attuazione di investimenti produttivi – sia pubblici che privati – al fine di contribuire maggiormente allo sviluppo economico ed industriale dei Paesi ACP.

Per quanto riguarda infine le altre disposizioni contenute nel titolo III (programmazione dell'aiuto; istruzione dei progetti e loro finanziamento; regime di concorrenza, fiscale e doganale relativo ai contratti finanziati dalla CEE;contratti di cooperazione tecnica; microrealizzazioni; aiuti di urgenza; pagamenti correnti; movimenti di capitali; regole relative allo stabilimento delle imprese; ecc.), esse riprendono le disposizioni di Lomé III con taluni adattamenti tecnici che, sulla base dell'esperienza acquisita, dovrebbero consentire un migliore utilizzo degli strumenti di attuazione della cooperazione CEE-ACP.

Nel complesso, l'aiuto comunitario per la realizzazione dei progetti e programmi di sviluppo a livello nazionale o regionale sarà accordato a condizioni più liberali, al fine di assicurare – oltre all'autonomia decisionale dei Paesi ACP in materia di strategie e priorità di sviluppo – una più ampia partecipazione degli ACP alla gestione ed all'utilizzo delle risorse finanziarie ed una efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.

Titolo IV: *Disposizioni generali riguardanti gli Stati ACP meno sviluppati, insulari o privi di sbocco al mare (articoli da 328 a 337).*

In questo titolo sono elencati i Paesi ACP meno sviluppati, quelli privi di sbocco al mare e quelli insulari per i quali sono previste disposizioni e misure specifiche miranti a superare gli ostacoli che si frappongono al loro sviluppo economico. Le suddette disposizioni – già previste ai vari articoli della Convenzione – sono qui richiamate per agevolare la loro ricerca nel testo di Lomé IV.

D. – PARTE QUARTA: IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

(articoli da 338 a 355).

La nuova Convenzione mantiene le disposizioni della precedente relative al Consiglio dei Ministri, al Comitato degli Ambasciatori ed all'Assemblea paritetica.

Il *Consiglio dei Ministri* ha un ruolo di orientamento politico e procede periodicamente all'esame dei risultati conseguiti nell'applicazione della Convenzione. A tal fine esso adotta decisioni, formula risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni . È facoltà del Consiglio dei Ministri affidare a Gruppi ministeriali ristretti il compito di preparare le sue delibere su questioni specifiche, senza pregiudizio per la creazione di Comitati o Gruppi *ad hoc*, i cui lavori si svolgeranno sotto l'egida del Comitato degli Ambasciatori.

Vista l'impostazione « policentrica » della cooperazione data dalla nuova Convenzione, è previsto che il Consiglio dei Ministri possa organizzare contatti con organismi omologhi della Comunità e dei Paesi ACP per favorire una maggiore informazione delle parti interessate in materia di cooperazione, nonché una concertazione sulla possibilità di azioni di cooperazione decentrata.

Il *Comitato degli Ambasciatori* esercita una supervisione dei lavori dei Comitati, Organismi o Gruppi di lavoro (permanenti o *ad hoc*) previsti dalla Convenzione.

Esso informa periodicamente il Consiglio dei Ministri sulle proprie attività, in particolare sulle questioni oggetto di delega di competenze.

L'*Assemblea paritetica* è un organo composto da Membri del Parlamento Europeo e Parlamentari ACP o rappresentanti designati dai Governi ACP.

Essa può istituire dei Gruppi *ad hoc* con il compito di effettuare lavori preparatori specifici. Per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione, l'Assemblea paritetica può sottoporre al Consiglio dei Ministri « conclusioni » e fare « raccomandazioni ».

Viene infine riconosciuto il ruolo delle istituzioni congiunte nella ricerca di soluzioni in caso di divergenze d'interpretazione delle disposizioni della Convenzione.

E. – PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

(articoli da 356 a 369).

Le « disposizioni finali » riprendono quelle della precedente Convenzione con le seguenti modifiche:

l'introduzione di un articolo concernente l'adesione della Namibia – immediata e senza necessità di procedere alla stipula di un Protocollo Addizionale alla

Convenzione – una volta che questa avrà raggiunto l'indipendenza (articolo 364). La decisione formale verrà adottata dal Consiglio dei Ministri CEE-ACP;

la durata della Convenzione è stata portata da 5 a 10 anni (articoli 366). È prevista la possibilità che allo scadere del primo periodo quinquennale si possa procedere – a richiesta di una delle parti – alla revisione di talune disposizione di Lomé IV.

PROTOCOLLI ANNESSI ALLA CONVENZIONE DI LOMÈ

PROTOCOLLO FINANZIARIO

Il Protocollo avrà una validità quinquennale. In esso è stabilito l'ammontare degli aiuti finanziari della Comunità, con la ripartizione per le diverse forme di intervento.

La dotazione complessiva del VII Fondo Europeo di Sviluppo (FED) è di 12.000 milioni di ECU, di cui 10.800 a carico degli Stati Membri su fondi di bilancio nazionale e 1.200 MECU stanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti sulle risorse proprie. Il suddetto ammontare tiene già conto della futura accessione della Namibia, una volta divenuta indipendente. Pertanto nessuno stanziamento addizionale sarà richiesto a quel momento per finanziare la cooperazione allo sviluppo in detto Paese. Al riguardo una dichiarazione della Comunità è annessa alla Convenzione.

Alla dotazione FED si aggiunge infine un importo separato di 140 MECU, destinato ad interventi di cooperazione nei Paesi e Territori d'Oltremare.

Complessivamente, lo sforzo finanziario della Comunità si avvicina ormai al livello dell'aiuto bilaterale dei maggiori Paesi donatori e rappresenta, a livello mondiale, il più consistente pacchetto di aiuto programmato allo sviluppo.

L'ammontare del VII FED ha costituito un difficile nodo negoziale, che ha condizionato il raggiungimento dell'accordo sull'insieme delle disposizioni della nuova Convenzione.

Di fronte alla richiesta spagnola di ridurre la propria percentuale di contribuzione al FED ed all'opposizione della Gran Bretagna ad incrementare gli aiuti agli ACP, si è dovuto ricorrere a contributi addizionali volontari e, in tale contesto, Francia ed Italia hanno svolto un ruolo decisivo.

La quota italiana al VII FED sarà pertanto di 1.417,772 milioni di ECU, così ripartiti: 1.358,64 MECU quale contributo ordinario e 59,132 MECU come contributo volontario addizionale.

La ripartizione dello stanziamento globale fra le varie forme di intervento è il seguente:

6.495 MECU, sotto forma di doni, per la realizzazione di progetti e programmi di sviluppo nei Paesi ACP, a livello nazionale e regionale;

250 MECU, per gli aiuti di urgenza;

100 MECU per gli aiuti ai rifugiati ed ai rimpatriati;

1.150 MECU, sotto forma di doni, per il sostegno al processo di aggiustamento strutturale nei Paesi ACP;

825 MECU per l'erogazione di « capitali di rischio »;

1.500 MECU per sovvenzioni a titolo di stabilizzazione degli introiti da esportazione *(Stabex)*;

480 MECU, sempre sotto forma di doni, per facilitazioni in favore del settore minerario *(Sysmin)*;

1.200 MECU sulle risorse proprie della BEI – accordati secondo le condizioni previste dal suo Statuto – per prestiti ai Paesi ACP nel settore agro-industriale, industriale, minerario ed energetico. Per tali prestiti è previsto un parziale abbuono degli interessi.

PROTOCOLLO 1

DEFINIZIONE DI NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVI

Questo Protocollo definisce le modalità in base alle quali viene riconosciuta ai prodotti ACP la condizione di « originari », indispensabile per ottenere l'applicazione delle facilitazioni commerciali previste dalla Convenzione.

È stata riconfermata la concessione del « cumulo dell'origine » fra Paesi CEE, ACP ed i Paesi e Territori D'Oltremare (PTOM). Pertanto, anche qualora un prodotto abbia subito nello Stato ACP esportatore lavorazioni minori (quindi non suscettibili di conferire l'origine alle merci) questo viene considerato originario se le materie prime provengono da altri Paesi ACP, o dalla CEE, o dai PTOM, ovvero se in detti Paesi è stato oggetto di precedenti trasformazioni.

Per agevolare le esportazioni ACP, le norme di origine sono state semplificate e rese meno rigide rispetto alla precedente Convenzione.

In particolare è stato aumentato il « margine di tolleranza » ed abbassata la percentuale di « valore aggiunto » necessaria perché taluni prodotti con alto contenuto tecnologico potessero acquisire la condizione di originari.

Si è inteso in tal modo prendere in considerazione il limitato livello di industrializzazione dei Paesi ACP, i quali potranno ora beneficiare in più larga misura dell'esenzione dal dazio.

Inoltre, per tener conto di particolari situazioni connesse con l'avvio di un processo di industrializzazione, la CEE accorderà con maggiore flessibilità deroghe alle norme di origine.

In tale campo le principali innovazioni di Lomé IV riguardano:

l'introduzione di un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di deroga, oltre il quale la mancata risposta della CEE equivale all'approvazione della domanda stessa;

la validità delle deroghe è stata portata da 3 a 5 anni, con possibilità di proroga;

l'introduzione, a determinate condizioni, di un automatismo nella concessione delle deroghe per taluni prodotti di particolare interesse per gli ACP;

la percentuale di valore aggiunto stabilita nella precedente Convenzione per la concessione semi-automatica delle deroghe è stata abbassata dal 60 per cento al 45 per cento. Rimane la condizione che la concessione della deroga non deve comportare pregiudizio grave ad un settore economico della CEE.

È istituito un *Comitato di Cooperazione Doganale* cui è demandato il compito di assicurare la cooperazione amministrativa in materia doganale e garantire la corretta applicazione del Protocollo.

Annesse alla Convenzione vi sono quattro Dichiarazioni Congiunte e due Dichiarazioni Unilaterali, rispettivamente della CEE e dei Paesi ACP, sulla estensione delle acque territoriali e sull'origine dei prodotti della pesca.

PROTOCOLLO 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI CONGIUNTE

Il Protocollo riprende integralmente il testo di Lomé III.

In esso è stabilito che ciascuna parte prenderà a proprio carico le spese di funzionamento delle Istituzioni congiunte e degli organi che da esse dipendono.

Una Dichiarazione Congiunta allegata alla Convenzione stabilisce il contributo comunitario alle spese di funzionamento delle istituzioni ACP e le condizioni in base alle quali vengono concessi i rimborsi.

PROTOCOLLO 3

IMMUNITÀ E PRIVILEGI

Il Protocollo stabilisce le immunità ed i privilegi di cui potranno avvalersi i partecipanti ai lavori delle istituzioni della Convenzione o degli organi di coordinamento; gli arbitri nominati in virtù di Lomé IV; i membri di organismi consultivi degli ambienti economici e sociali; i delegati della Commissione CEE che operano nei Paesi ACP ed il personale della delegazione; il personale della Banca Europea per gli Investimenti, del Centro per lo sviluppo industriale, del Centro tecnico di cooperazione agricola e del Segretariato degli Stati ACP.

PROTOCOLLO 4

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 178

Detto Protocollo definisce le procedure da seguire nel caso di applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 177 e 178 della Convenzione.

Viene ribadita la necessità di porre in atto un sistema di informazione preventiva, in particolare per ridurre i rischi di ricorso a misure di salvaguardia con « procedura di urgenza ».

Nel Protocollo vengono stabiliti i meccanismi di sorveglianza statistica e di consultazione regolare fra le Parti, nonché quelli relativi alle consultazioni preventive previste nel caso in cui perturbazioni del mercato comunitario potrebbero comportare il ricorso a misure di salvaguardia.

PROTOCOLLO 5

RELATIVO ALLE BANANE

Il testo riprende quello della precedente Convenzione. Obiettivo del Protocollo è il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione delle banane ACP, nonché il mantenimento dei vantaggi di cui beneficiano i Paesi ACP tradizionali fornitori.

Un *Gruppo Misto Permanente*, assistito da esperti, ha il compito di seguire i problemi che possono sorgere nel corso di applicazione del Protocollo.

Elemento nuovo rispetto alla precedente Convenzione è costituito da una Dichiarazione Congiunta, dalla quale risulta l'impegno a procedere a consultazioni qualora si verifichino mutamenti nel mercato comunitario delle banane (con particolare riferimento all'attuazione del Mercato Unico dopo il 1992), al fine di salvaguardare i legittimi interessi dei Paesi ACP.

È inoltre allegata una dichiarazione della CEE nella quale si ribadisce che i vantaggi del Protocollo sono diretti ai soli Paesi ACP che tradizionalmente esportano negli Stati Membri, ciò che esclude dall'applicazione del Protocollo altri Paesi che vi aderiranno (intendendo con ciò riferirsi alla Repubblica Dominicana ed Haiti che non possono essere considerati « fornitori tradizionali »).

PROTOCOLLO 6

RELATIVO AL RUM

Il Protocollo innova sostanzialmente quello della precedente Convenzione in quanto prevede la possibilità di giungere gradualmente alla liberalizzazione del commercio del rum.

L'attuale regime – che fissa i limiti quantitativi annui entro i quali viene accordata l'esenzione dal dazio – è stato riconfermato limitatamente al periodo 1990-1995 (sono stati peraltro apportati sensibili aumenti delle quantità ammesse all'importazione in regime preferenziale). Per il successivo quinquennio, la CEE si è impegnata ad esaminare la situazione della domanda di rum sul proprio mercato, nella prospettiva di abolire qualsiasi limitazione quantitativa alle esportazioni ACP.

Viene istituito un *Gruppo di lavoro paritetico*, con il compito di seguire i problemi specifici che possono sorgere in corso di applicazione del Protocollo.

In allegato alla Convenzione figura una Dichiarazione Congiunta, contenente l'impegno a procedere a consultazioni nel caso in cui si verifichino mutamenti del mercato comunitario del rum, al fine di ricercare soluzioni che salvaguardino gli interessi dei Paesi ACP tradizionali fornitori.

La dichiarazione contiene inoltre l'impegno per gli Stati Membri a non ostacolare il rilascio delle licenze d'importazione.

PROTOCOLLO 7

RELATIVO ALLE CARNI BOVINE

Il Protocollo riprende, con taluni miglioramenti, il regime commerciale previsto allo « Scambio di Lettere » annesso alla III Convenzione di Lomé.

Esso fissa le condizioni particolari che vengono applicate alle importazioni di carne bovina provenienti da Botswana, Kenya, Madagascar, Swaziland e Zimbabwe.

A tali importazioni, oltre alla esenzione dal dazio, viene applicata la riduzione del 90 per cento dei diritti di prelievo.

Con l'attuale Convenzione sono state semplificate le procedure per ottenere la riduzione del prelievo ed è stata aumentata la quantità annua ammessa a beneficiare della concessione (da 30.000 a 38.100 tonnellate).

La quota globale è ripartita fra i Paesi fornitori, in rapporto alle loro capacità esportative.

Con una Dichiarazione annessa alla Convenzione, la CEE s'impegna ad esaminare con spirito favorevole la possibilità di includere la Namibia fra i Paesi ACP cui si applica il Protocollo, senza che ciò comporti una riduzione delle quote assegnate ai Paesi già beneficiari.

PROTOCOLLO 8

RELATIVO ALLO ZUCCHERO DA CANNA

Il Protocollo riprende il testo del Protocollo 3 sullo zucchero ACP che figura nella Convenzione di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, nonché le Dichiarazioni annesse a tale Convenzione.

Il Protocollo zucchero del 1975, stipulato con validità indeterminata, non è infatti oggetto di negoziato ad ogni rinnovo della Convenzione.

In previsione dell'adesione della Repubblica Dominicana, è stato allegato a Lomé IV uno « Scambio di Lettere » contenente l'impegno del Paese a non richiedere l'inclusione nell'elenco degli Stati ACP cui si applicano le disposizioni del Protocollo zucchero.

Tale « Scambio di Lettere » è inteso a tutelare gli interessi dei Paesi destinatari del suddetto Protocollo, garantendo il mantenimento delle quote di esportazione loro assegnate.

PROTOCOLLO 9

RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Viene qui ripreso integralmente il testo del Protocollo annesso alla III Convenzione di Lomé.

In virtù di detto Protocollo, l'importazione dai Paesi ACP di prodotti di competenza della CECA non è assoggettata a dazi, né al pagamento di tasse di effetto equivalente.

La suddetta concessione può essere ritirata nel caso di gravi perturbazioni del mercato europeo conseguenti ad una offerta di prodotti ACP a prezzi che incidono negativamente sulle condizioni di concorrenza.

Accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità (IV Convenzione ACP/CEE).

L'Accordo per il finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità è stato approvato dal Consiglio delle Comunità Europee il 18 giugno 1990 e sottoscritto dai rappresentanti degli Stati Membri il 17 luglio successivo.

L'Accordo istituisce il Fondo Europeo di Sviluppo (il 7° della serie) destinato a finanziare gli aiuti previsti dalla IV Convenzione ACP/CEE firmata a Lomè il 15 dicembre 1989.

L'importo del Fondo, pari a 10.940 milioni di ECU, si riferisce al periodo 1990/95, e verrà costituito mediante contributi a carico degli Stati membri, da versare periodicamente su richiesta della Commissione CEE in base ad uno stato di previsione annuale dei pagamenti.

L'Italia partecipa alla costituzione del Fondo con un contributo di 1417,772 milioni di ECU pari al 12,95 per cento del totale, situandosi al 4° posto dopo la Germania (25,96 per cento), la Francia (24,37 per cento) e il Regno unito (16,37 per cento).

Gli Stati membri sono inoltre chiamati a prestare cauzione verso la Banca Europea per gli Investimenti, a concorrenza della loro quota di partecipazione al capitale della Banca, per tutti i crediti concessi dalla Banca medesima sulle sue risorse in applicazione della IV Convenzione ACP/CEE. L'importo degli interventi della Banca è stato fissato in 1225 milioni di ECU.

L'Accordo stabilisce, in dettaglio, le norme operative per la programmazione degli interventi e per l'esecuzione delle spese a carico del Fondo.

Istituisce il Comitato del Fondo Europeo di Sviluppo, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione CEE. All'Italia sono stati attribuiti 26 voti su un totale di 208.

Le attribuzioni del Comitato del Fondo, che decide alla maggioranza qualificata di 133 voti, espressi da almeno sei Stati Membri, riguardano:

la programmazione dell'aiuto comunitario;

la verifica dell'attuazione degli aiuti;

il processo decisionale della spesa (in particolare l'approvazione delle proposte di finanziamento a favore degli Stati ACP).

L'Accordo istituisce anche un Comitato di rappresentanti degli Stati Membri presso la Banca Europea per gli Investimenti per l'approvazione degli interventi proposti da quest'ultima. Le decisioni sono prese in base alla ponderazione dei voti prevista per il Comitato del Fondo Europeo di Sviluppo.

Le disposizioni di attuazione dell'Accordo (contabilità, movimenti finanziari e valutari, regime degli appalti, controllo della gestione) formeranno oggetto di un regolamento finanziario che il Consiglio delle Comunità adotterà, ai sensi dell'articolo 189 del Trattato CEE, nel corso del 1990.

Il regolamento finanziario, essendo un atto di mera esecuzione dell'Accordo, non necessita di ratifica parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la IV Convenzione ACP-CEE, con 10 protocolli e allegati, firmata a Lomè il 15 dicembre 1989, nonché l'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990.

ART. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 360 della Convenzione e dall'articolo 35 dell'accordo interno.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.